

N. R.G. 2956/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **2956/2015**, promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.
elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Via

RICORRENTE

contro

in qualità di titolare della cessata impresa individuale
rappresentato e difeso dall' , elettivamente
domiciliato presso il Suo Studio, Via

RESISTENTE

contro

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall' , elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, Via

RESISTENTE



Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto subordinato. Pagamento retribuzione.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore del resistente conclude come in memoria.

Il procuratore della resistente conclude come in memoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 16.10.2015 il ricorrente adduceva, tra l'altro: - di avere prestato attività lavorativa, prima a termine e poi a tempo indeterminato, per l'impresa individuale

come barista di 5° livello del CCNL pubblici esercizi, - che in data 1.10.2014 il gli faceva firmare un contratto di assunzione da parte di con la quale continuava a svolgere le stesse mansioni - di essersi dimesso per giusta causa, - di dovere ancora ricevere le retribuzioni indicate ed il TFR. Produceva documentazione, chiedeva interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi e concludeva per l'accoglimento delle varie domande.

b. non si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti in qualità e la , ed all'udienza del 29.12.2015, prevista per la comparizione delle parti, si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente e questo Giudice ammetteva i richiesti interrogatori formali e la prova per testi.

c. alla udienza del 25.2.2016, tenuta dal GOT, intervenuta costituzione dei convenuti, si procedeva all'interrogatorio libero degli stessi e veniva sentito il teste



L'udienza del 21.6.2016 veniva rinviata al 14.9.2016 e veniva sentito il teste

Con ordinanza del 12.10.2016 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 6.6.2017, autorizzandosi il deposito di note.

d. le note venivano depositate da tutte le parti ed all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, questo Giudice si ritirava per deliberare e successivamente, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo, depositato telematicamente, e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda principale del ricorrente è fondata e deve essere accolta, con conseguente condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 11.835,51 lordi, per la retribuzione del mese di gennaio e febbraio 2015, TFR, spettanze di fine rapporto;

1a. Può ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente (con la mansione di barista, 5° livello, CCNL Pubblici Esercizi) ed i resistenti (dal 4.5.2007 fino al 14.3.2014 con _____ in qualità e poi con _____ fino al 23.2.2015.

Più precisamente risulta accertato che il ricorrente ha lavorato per il _____ in qualità dal 4.5.2007 al 31.7.2013 e per la _____ dall'1.10.2014 fino al 23.2.2015 in regola, mentre ha lavorato al nero (continuato a lavorare per il _____ e iniziato a lavorare per _____) dall'agosto 2013 al settembre 2014.



Risulta in particolare accertato il trasferimento d'azienda intercorso tra la cessata
di _____ e la _____, o, quantomeno, più
propriamente, la continuità del rapporto di lavoro del ricorrente col

Quanto al trasferimento di ramo di azienda nota la convenuta che non vi sarebbe stato un
trasferimento di ramo di azienda, bensì due distinti contratti di affitto di ramo di azienda tra
la _____ e la _____ prima (con scadenza al 31.7.2013 poi prorogata al
marzo 2014) e poi tra la _____ la _____ il 15.3.2014 e sottolinea che "*tale
fattispecie ... postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità
obiettiva, sia passato in tutto o in parte ad una diverso titolare, a prescindere da qualsiasi
strumento giuridico avvenga tale passaggio ...*", che è proprio ciò che è avvenuto nella
fattispecie, essendo del tutto irrilevante che l'affittante di Azienda fosse sempre la stessa
società.

La società _____ costituisce di fatto e sostanzialmente la prosecuzione della
precedente società, ha semplicemente formalmente sostituito la Azienda _____ di

La Società _____ risulta costituita il 10.12.2013, ha sede legale nello stesso
luogo della precedente, è al 90% proprietà dello stesso _____ e per il resto della moglie,
gestisce lo stesso bar con le stesse persone dipendenti, è subentrata, al posto della ditta
_____ nel contratto di affitto di ramo di azienda.

Nonostante la accertata continuità lavorativa del ricorrente risulta dalla documentazione
del centro per l'impiego la cessazione del rapporto lavorativo con la ditta
_____ data 31.7.2013 e la assunzione con la ditta _____ 1.10.2014. Per oltre un anno il ricorrente
risulta aver lavorato al nero pur avendo svolto la medesima attività alle dipendenze del
_____, come verificato anche dagli accertamenti ispettivi effettuati (dopo le dimissioni per



giusta causa del 23.2.2015 il ricorrente si era rivolto all'INPS per la regolarizzazione contributiva).

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni risultava ancora dovuta al ricorrente la retribuzione del febbraio 2015, le spettanze di fine rapporto ed il TFR per un importo di € 11.835,51 lordi, come da conteggi sindacali prodotti e non seriamente contestati

1b. Più in dettaglio si evidenzia che la documentazione prodotta dal ricorrente conferma la prospettazione dei fatti fornita in ricorso.

Il ricorrente ha prodotto missiva dei funzionari di vigilanza dell'INPS del 17.5.2016 che, a seguito della denuncia del lavoratore del 13.1.2016 e degli accertamenti ispettivi effettuati, comunicavano all'interessato che *“è stata regolarizzata la Sua posizione contributiva per il periodo dal 01.08.2013 al 30.09.2014. In particolare è stato rilevato che Lei ha lavorato “in nero” dal 01.08.2013 al 14.03.2014 per conto dell’impresa individuale “*

’ e dal 15.03.2014 al 30.09.2014 per conto di

Detta missiva non risulta contestata dai convenuti né formalmente né sostanzialmente.

L'intervenuta regolarizzazione costituisce piena ammissione dei fatti.

1c. Anche l'istruttoria svolta, in particolare la prova testimoniale, conferma la prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente e le dichiarazioni, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti nelle note autorizzate, appaiono dettagliate ed attendibili.

Il sig. _____ in sede di interrogatorio formale, ha confermato la veridicità dei cap. n. 1, 2, 3, contestato quella dei cap. 4 e 7, dichiarato di non sapere o ricordare



quanto ai cap. 12 e 13, ammesso di collaborare con la Soc. quanto al cap. 12
confermando: “*La sig.ra [redacted] sorella della [redacted] è mia moglie*”.



La sig.ra _____ in sede di interrogatorio formale, ha confermato i cap. 5 e 13 e contestato il 7, pur dichiarando: *“il ricorrente ha iniziato a lavorare in ottobre 2014”*.

Il teste di parte ricorrente, sig.ra _____, ha dichiarato: *“Nel 07 settembre 2011 ho iniziato a lavorare nel _____ sino al 14 febbraio 2015. Ho sempre lavorato nel _____ in via _____ in Bologna ... Il ricorrente lavorava presso il _____ n via _____, come barista, anche io ero barista, nel periodo in cui anche io lavoravo presso il _____, 2011-2015. Lavorava nel locale anche la moglie di _____ e _____ che ha lavorato per circa due anni sino 2013 e il sig. _____ che ha iniziato a lavorare quando è andata via la sig.ra _____ ... Dal 2011 al 2015 ho sempre lavorato per il _____ svolgevo sempre le stesse mansioni come anche il sig. _____ e non ho notato alcun cambiamento. Durante tale periodo mi sono occupata anche dell'apertura del locale che avveniva alle ore 6.00. Quando io aprivo il locale posso dire che il ricorrente arrivava dopo circa mezz'ora perché uno si occupava del bar e l'altro della tavola fredda (preparare i panini etc) e viceversa. Sia io che il ricorrente ed anche la sig.ra _____ ci occupavamo degli incassi. Il locale era aperto sino alle ore 11.00. Ci alternavamo con dei turni io e gli altri dipendenti che ho prima menzionato. Era la sig.ra _____ che predisponeva i turni. Il ricorrente ed anche io lavoravamo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ed alle volte nel periodo natalizio, anche la domenica. E' capitato una volta che mi sono infortunata ad un mano e mi sono rapportata con la sig.ra _____ per la comunicazione del referto del pronto soccorso. La sig.ra _____ i consultava con il marito al quale riferiva tutto quello che accadeva nel locale. Posso dire, come mi è stato riferito dal ricorrente che lo stesso aveva richiesto al sig. _____ a regolarizzazione dei contributi lavorativi per il periodo 2013 ottobre 2014, quando abbiamo parlato della nostra posizione contributiva in quanto anche io avevo un periodo di mancata corresponsione di contributi che poi è stata sanata dalla sig.ra _____”*.

Il teste di parte ricorrente _____ sentito all'udienza del 14.9.2016, ha dichiarato: *“Sono cliente del _____ Nell'esercizio erano presenti il sig. _____ e altri due dipendenti di non conosco i nominativi. Ricordo che il _____ lavorava presso il _____, la sua presenza era quotidiana tutte le volte, più o meno, che andavo a prendere il caffè l'ho visto. Preciso*



che non ho più visto il _____ da 1 anno e mezzo circa. Il _____ svolgeva mansioni di barista, occupandosi anche degli incassi ... ricordo che il _____ ha lavorato presso il _____ per molti anni, ma non posso specificare esattamente il periodo”.

1d. Le contestazioni delle parti convenute, sostanzialmente identiche (salva l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva da parte di _____), già di per sé inverosimili, non appaiono riscontrate in alcun modo o sono all’evidenza pretestuose e infondate.

La non tempestiva costituzione in giudizio si pone di fatto come ulteriore indizio negativo.

La mancata chiamata in causa del titolare del contratto di affitto di azienda del locale _____

non ha alcun rilievo e la relativa eccezione appare infondata.

Il resistente _____ ha dichiarato che la dichiarazione da lui sottoscritta, attestante il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente presso di lui fin dal 2007, prodotta dal ricorrente, era stata effettuata per mera cortesia e non era veritiera. Il disconoscimento del doc. n. 16, peraltro non determinate ai fini della decisione, non è convincente e non ha alcun valore. A prescindere dal fatto che non è verosimile che il _____ abbia dichiarato il falso “*a mero titolo di cortesia e su espressa richiesta del ricorrente*”, vi è che lo stesso non ha valore di prova ma al massimo di mero generico indizio.

1e. Nessuna “*differenza retributiva*” per inquadramento al 5° livello viene chiesta dal ricorrente, come sostiene il convenuto, ma solo il pagamento di quanto dovuto per la mensilità di febbraio, le competenze di fine rapporto ed il TFR, come chiaramente e senza possibilità di equivoci evidenziato in ricorso e risultante dai conteggi, a fronte e nonostante la imprecisa intitolazione del capitolo “**3. SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RIVENDICATE DAL RICORRENTE**”.



Il pagamento del TFR, ove dovuto, secondo quanto preteso dal _____, dovrebbe essere fatto in via solidale dalla _____ Il che non esclude ma appunto conferma la responsabilità del _____ nella sua qualità di responsabile del _____
In ogni caso non è esatto che solo l'affittante di Azienda _____ "*è tenuta al pagamento in via solidale degli eventuali debiti sorti in capo alla affittuaria ditta cessata*

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente (con la mansione di barista, 5° livello, CCNL Pubblici Esercizi) ed i resistenti (dal 4.5.2007 fino al 14.3.2014 con _____ n qualità e poi con _____ fino al 23.2.2015;
- condanna i resistenti in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 11.835,51 lordi, per la retribuzione del mese di gennaio e febbraio 2015, TFR, spettanze di fine rapporto;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessive € 4.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.

Bologna il 6.6.2017.

**Il Giudice
Emma Cosentino**

